



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2170

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica dei criteri di attuazione del Capo V della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Interventi a favore delle strutture alpinistiche) e dell'articolo 13 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, (Partecipazione della Provincia ad una Fondazione per la gestione del rifugio alpino "ai Caduti dell'Adamello") approvati con propria deliberazione n. 1283 del 29 maggio 2009 e successive modificazioni.

Il giorno **14 Dicembre 2017** ad ore **08:55** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 1283 del 29 maggio 2009, da ultimo modificata con la deliberazione n. 1527 di data 22 settembre 2017, la Giunta Provinciale ha approvato i criteri attuativi (di seguito: “criteri”) del Capo V della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, in materia di incentivazione degli investimenti nelle strutture alpinistiche e dell’articolo 13 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (Partecipazione della Provincia ad una Fondazione per la gestione del rifugio alpino “Ai Caduti dell’Adamello”).

Tenuto conto dell’esperienza istruttoria dell’ufficio maturata negli anni, è emerso come la percentuale massima del 10% ammessa per le spese tecniche, comprensiva di tutti i relativi oneri, non sia rappresentativa del reale fabbisogno nel caso di teleferiche di particolare complessità realizzativa, di solito corrispondenti a quelle di maggiore sviluppo lineare. Si propone di integrare i vigenti criteri con la specificazione del riconoscimento della percentuale del 15% all’ammissibilità delle spese tecniche per le iniziative relative a teleferiche aventi una lunghezza superiore a 3.000 metri.

Il testo dei criteri viene pertanto aggiornato e modificato come di seguito indicato:

- al punto 8.3 “Valutazione di congruità tecnico amministrativa della spesa – Disposizioni comuni per le istanze presentate con procedura valutativa o automatica” il primo paragrafo viene sostituito dal seguente:

Le spese tecniche, incluse quelle per il rispetto della normativa sulla sicurezza di cantiere, sono ammissibili fino ad un massimo del 10% (importo aumentato dell’IVA se questa costituisce un costo) e sono riferibili ai soli lavori. Tale percentuale è elevabile al 15% (importo aumentato dell’IVA se questa costituisce un costo) per interventi relativi agli impianti con valore fino a 50.000 euro, nonché per interventi relativi a teleferiche aventi una lunghezza superiore a 3.000 metri. Sono inoltre ammissibili imprevisti nel limite del 5% della spesa relativa ai lavori.

Tenuto conto che le modifiche sopra indicate sono tutte migliorative, si propone di applicare le stesse alle domande per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di concessione o diniego.

Così come previsto dall’articolo 30 bis della l.p. 8/1993 per la stesura della proposta dei criteri in esame sono state sentite le associazioni più rappresentative a livello provinciale dei proprietari e dei gestori di rifugi (S.A.T. e all’Associazione gestori rifugi del Trentino).

Sono stati acquisiti i pareri del Dipartimento Affari finanziari e del Servizio Europa, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016.

Le modifiche ai criteri attuativi di cui si propone l’approvazione sono contenute nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 – Capo V;
- vista la deliberazione n. 1283 del 29 maggio 2009, e le successive modificazioni;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, per quanto riguarda la procedura di valutazione preventiva degli atti di programmazione settoriale;
- vista la legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'articolo 5;
- visto il D.P.G.P. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998;
- visto il D.P.P. 12-114/Leg. di data 15.07.2013;
- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche dei vigenti criteri di attuazione del Capo V della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Interventi a favore delle strutture alpinistiche) e dell'articolo 13 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, (Partecipazione della Provincia ad una Fondazione per la gestione del rifugio alpino “ai Caduti dell’Adamello”) contenute nell'allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre che le modifiche indicate al punto 1) trovano applicazione con riferimento alle domande presentate successivamente all'adozione del presente provvedimento, fatto salvo quanto indicato al punto 3);
- 3) di disporre che le modifiche indicate al punto 1), si applichino anche alle domande già presentate per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di concessione o diniego.

Adunanza chiusa ad ore 09:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A) - Modifica dei vigenti criteri di attuazione

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Allegato parte integrante

Allegato A) - Modifica dei vigenti criteri di attuazione.

1. Al punto 8.3 “Valutazione di congruità tecnico amministrativa della spesa – Disposizioni comuni per le istanze presentate con procedura valutativa o automatica” il primo paragrafo viene sostituito dal seguente:

Le spese tecniche, incluse quelle per il rispetto della normativa sulla sicurezza di cantiere, sono ammissibili fino ad un massimo del 10% (importo aumentato dell’IVA se questa costituisce un costo) e sono riferibili ai soli lavori. Tale percentuale è elevabile al 15% (importo aumentato dell’ IVA se questa costituisce un costo) per interventi relativi agli impianti con valore fino a 50.000 euro, nonché per interventi relativi a teleferiche aventi una lunghezza superiore a 3.000 metri.

Sono inoltre ammissibili imprevisti nel limite del 5% della spesa relativa ai lavori.